



**CAMERA DI COMMERCIO
PORDENONE - UDINE**

DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 AI FINI DEL RINNOVO DEL CONSIGLIO CAMERALE 2023-2028

ART. 1

OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente disciplinare definisce i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate alla Camera di Commercio di Pordenone - Udine (di seguito Camera di Commercio) dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, nel procedimento di designazione e di nomina del Consiglio camerale. Esso definisce inoltre i controlli effettuati su dati e informazioni di proprie banche dati, per la realizzazione di riscontri sulle dichiarazioni presentate dalle organizzazioni e associazioni indicate.
2. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché i riscontri su proprie banche dati, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e alla prevenzione ed eventuale repressione di abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.

ART. 2

TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

1. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio sono puntuali o a campione e sono tra loro complementari. La Camera di Commercio effettua inoltre controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese.
2. L'effettuazione dei controlli avviene, di norma, prima della trasmissione della documentazione al Presidente della Giunta regionale, salvo controlli successivi richiesti dallo stesso Presidente o dall'Autorità giudiziaria.
3. Dei controlli effettuati è redatto apposito processo verbale a cura del responsabile del procedimento – o il funzionario incaricato – che viene sottoscritto e conservato agli atti. Nel processo verbale sono indicati il giorno, l'orario di inizio, di chiusura e il luogo delle operazioni, le generalità dei presenti, la natura dei controlli effettuati e i relativi esiti.

ART. 3

CRITERI PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI ASSOCIATIVI TRASMESSI

1. I controlli saranno effettuati tenendo conto di quanto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 183847 del 4 ottobre 2011:
 - a) al fine di garantire la massima riservatezza dei dati associativi trasmessi dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle associazioni sindacali e dei consumatori ed anche al fine di evitare un inutile appesantimento della procedura, i controlli a campione sono effettuati, oltre che per rispondere a eventuali richieste dell'autorità giudiziaria, esclusivamente per esigenze di verifiche effettivamente rilevanti ai fini dell'esito della procedura di costituzione del consiglio camerale;



- b) i controlli degli elenchi degli associati non giustificati da tali rilevanti esigenze sono evitati, costituendo una lesione del diritto alla riservatezza non proporzionale all'effettiva esigenza di tutela della regolarità e trasparenza del procedimento.
- 2. In base ai criteri a) e b) di cui al punto precedente, nel caso in cui per un settore si candidi un'unica organizzazione imprenditoriale o un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni concorrenti o contro interessate, saranno effettuati esclusivamente i controlli puntuali di cui al successivo articolo 4.
- 3. Alla stessa stregua per quanto riguarda la documentazione trasmessa dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, nel caso in cui per l'unico posto assegnato, si candidi un'unica organizzazione o associazione o un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni o associazioni concorrenti o contro interessate, le buste sigillate contenenti gli allegati D non sono aperte e sono custodite agli atti per eventuali successive esigenze connesse a richieste dell'autorità giudiziaria.

ART. 4 **CONTROLLI PUNTUALI**

- 1. Sono oggetto di controllo puntuale preventivo la veridicità delle informazioni fornite con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, redatte secondo quanto indicato nel DM 156/2011 e conformemente alla modulistica scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio, e in particolare:
 - a. titolarità e sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
 - b. adesione dell'organizzazione imprenditoriale ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure operatività nella circoscrizione della Camera di Commercio di Pordenone – Udine da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso dell'avvio delle procedure per il rinnovo del Consiglio;
 - c. operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori o utenti nella circoscrizione della Camera di Commercio di Pordenone – Udine da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso;
 - d. iscrizione o annotazione al Registro Imprese e al REA al 31.12.2022 delle imprese dichiarate nell'allegato B;
 - e. la corrispondenza tra la classificazione ATECO delle imprese inserite negli elenchi e il settore per il quale l'organizzazione concorre;
 - f. la corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole imprese e il codice ATECO presente nella visura camerale delle medesime;
 - g. l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa artigiana per le imprese che concorrono per il settore artigianato;
 - h. la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per il settore artigianato con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori;
 - i. la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono
 - j. l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa cooperativa per le imprese che concorrono per il settore cooperazione;
 - k. la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per il settore cooperazione con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori;



- l. la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;
 - m. qualora l'organizzazione concorra per più settori, l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre (verifica duplicazioni tra settori diversi per la stessa organizzazione);
 - n. la verifica dell'assenza di duplicazioni all'interno dello stesso elenco presentato dalla stessa associazione;
 - o. per il settore del commercio la verifica dell'iscrizione delle piccole imprese nella sezione speciale dei piccoli imprenditori;
 - p. per il settore agricoltura la verifica dell'iscrizione delle piccole imprese nella sezione speciale dei piccoli imprenditori con la qualifica di coltivatori diretti;
 - q. per il settore industria la verifica dell'iscrizione delle piccole imprese che hanno meno di 50 occupati.
2. Ove si riscontrino irregolarità sanabili nelle dichiarazioni di cui al punto precedente, il Responsabile del procedimento mediante PEC informa l'organizzazione interessata di tale circostanza per consentire alla medesima, entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 5 del DM 156/2011 (10 giorni), la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate che, in caso contrario, non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività (nota Ministero dello Sviluppo Economico n. 56939 del 05/03/2012).
- In ogni caso l'Associazione concorrente dovrà ripresentare, nelle modalità previste dal decreto, l'Allegato A, nelle ipotesi in cui, a seguito delle verifiche condotte, una o più imprese associate dovessero non presentare i requisiti di ammissibilità previsti dalla norma.
3. È facoltà del Responsabile del procedimento determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali, sia preventivi sia successivi, dandone indicazione nel verbale di apertura delle procedure di controllo.
 4. I controlli di cui alle lettere da d) a q) vengono effettuati in forma automatica avvalendosi di Infocamere Scpa (società *in house* del sistema camerale) attraverso il confronto dei dati forniti, con i dati contenuti nel Registro delle Imprese.

ART. 5

CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali, fatti salvi i controlli di cui al precedente art. 4, riguardano le imprese elencate nell'allegato B al DM 156/2011 e hanno per oggetto:
 - a) l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale al 31/12/2022;
 - b) il pagamento da parte dell'impresa di almeno una quota associativa annuale nel biennio 2021 – 2022, in coerenza con l'importo stabilito dallo statuto o da atto deliberativo degli organi dell'organizzazione imprenditoriale.
2. I controlli a campione verranno effettuati su tutti gli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali, fatto salvo quanto disposto all'art. 3 comma 2. Il campione oggetto del controllo sugli elenchi è estratto con il seguente criterio: la numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 30 e con un minimo di 3 imprese per organizzazione imprenditoriale. Il campione è estratto utilizzando



una specifica funzione di generazione numeri casuali nell'ambiente VBA – Visual Basic for Applications – di MS Access che genera numeri casuali senza ripetizione tramite foglio di calcolo.

3. Estratto il campione, i funzionari incaricati al controllo dal Responsabile del Procedimento chiedono a mezzo PEC all'organizzazione interessata, l'esibizione presso la sede della Camera di Commercio (sede di Udine o sede secondaria di Pordenone) della documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
4. La suddetta documentazione deve essere esibita presso i locali della Camera di Commercio entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Ai fini del controllo in oggetto, dovrà essere prodotta documentazione attestante:
 - a) iscrizione all'associazione: documentazione idonea a dimostrare che l'impresa è iscritta all'associazione di categoria;
 - b) importo della quota associativa: statuto o deliberazione degli organi dell'associazione che attesti l'importo della quota associativa dovuto per gli anni 2021 e 2022;
 - c) regolarità del versamento della quota associativa: documentazione idonea a dimostrare che l'impresa associata ha effettivamente versato l'intero importo dovuto relativo alla quota associativa, con evidenza della data di versamento, dell'importo versato e dell'anno di imputazione.
6. in merito alla congruità del valore della quota associativa annuale si richiama il contenuto della nota MISE n. 39517 del 7 marzo 2014;
7. In caso di richiesta motivata, il Responsabile del procedimento può autorizzare la verifica presso la sede delle organizzazioni imprenditoriali medesime.
8. Se a seguito del controllo a campione risulta una elevata difettosità da parte delle imprese, il responsabile del procedimento può disporre l'estensione del campione.
9. dei predetti controlli e delle modalità seguite verrà redatto idoneo processo verbale.

ART. 6

CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 3, riguardano i nominativi elencati nell'allegato D al DM 156/2011 e hanno per oggetto, rispettivamente l'iscrizione al sindacato o all'associazione dei consumatori
2. Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio: la numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 30 e con un minimo di 3 iscritti per organizzazione sindacale o associazione di consumatori. Il campione è estratto utilizzando una specifica funzione di generazione numeri casuali nell'ambiente VBA – Visual Basic for Applications – di MS Access che genera numeri casuali senza ripetizione tramite foglio di calcolo.
3. Estratto il campione, i funzionari incaricati al controllo dal Responsabile del procedimento chiedono all'organizzazione/associazione interessata, mediante PEC, l'esibizione della documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; di norma il controllo della documentazione verrà effettuato presso i locali della Camera di Commercio di Pordenone – Udine, salvo



richieste motivate per il cui il responsabile del procedimento può autorizzare la verifica presso la sede dell'organizzazione/associazione.

Ai fini del controllo in oggetto dovrà essere prodotta, oltre alla documentazione attestante la regolare iscrizione: a) per i lavoratori: la documentazione attestante che l'iscritto estratto sia effettivamente dipendente di impresa della circoscrizione della Camera di commercio di Pordenone - Udine, con esclusione dei pensionati, alla data del 31/12/2022; b) per i consumatori: la documentazione attestante che i nominativi estratti siano riferiti esclusivamente a consumatori iscritti all'associazione nella circoscrizione della Camera di commercio di Pordenone - Udine alla data del 31/12/2022, inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 206/2005, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute, in base alle leggi regionali in materia.

4. La suddetta documentazione deve essere esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Se a seguito del controllo a campione sull'iscrizione al sindacato o all'associazione risulta una elevata difettosità, il responsabile del procedimento disporrà l'estensione del campione.

ART. 7

CONTROLLI IN CASO DI FONDATO DUBBIO

Ogni qualvolta il Responsabile del Procedimento ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate, ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può riguardare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: incoerenza palese delle informazioni rese, inattendibilità evidente delle informazioni rese, imprecisioni, omissioni e lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

Qualora il risultato dei controlli a campione ingeneri il ragionevole dubbio che il numero delle dichiarazioni non veritiere sia elevato, si dovrà ricorrere ad un controllo puntuale (su singoli casi) o all'allargamento del campione.



ART. 8

TEMPISTICA DEI CONTROLLI

I controlli, sia puntuali che a campione devono essere attivati, ai fini di garanzia dell'efficacia dell'azione amministrativa e salvo che norme speciali dispongano diversamente, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

ART. 9

ERRORI SANABILI E IMPRECISIONI RILEVATE IN SEDE DI CONTROLLO

Qualora nel corso dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e sugli elenchi, il Responsabile del procedimento – o il funzionario incaricato – rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare o a rettificare le dichiarazioni e gli elenchi entro il termine perentorio di 10 giorni ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 156/2011. In mancanza di regolarizzazione, le organizzazioni saranno escluse dal procedimento.

ART. 10

FALSE DICHIARAZIONI

Qualora il Responsabile del procedimento – o il funzionario incaricato – in sede di controllo dei contenuti delle autodichiarazioni rilevi elementi tali da configurare ipotesi di falsità (non autenticità di fatti o informazioni) è tenuto a rendere idonea segnalazione all'autorità competente a norma dell'articolo 76 del DPR n. 445/2000.

Nella comunicazione al Presidente della Giunta regionale, il Responsabile del procedimento – o funzionario incaricato – dà conto dei provvedimenti di irricevibilità e di esclusione eventualmente adottati.

ART. 11

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE E NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dalla presente procedura formalizzata si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia di controlli puntuali o a campione, in merito alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.
2. Si richiamano altresì espressamente, in quanto applicabili alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Pordenone – Udine, le note del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) specificatamente riferite all'esecuzione dei controlli di cui trattasi, nonché eventuali ulteriori indicazioni che lo stesso Ministero dovesse rendere note nel corso dello svolgimento della procedura in esame.